

CARTA D'IDENTITA' **VALIDITA' TEMPORALE DI 10 ANNI**

IL SINDACO

Visto l'art. 31 del D.L. 25.06.2008 n. 112;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 26 giugno 2008 concernente: "Nuove disposizioni in materia di carta d'identità";

Visto l'art. 3 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- L'art. 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta d'identità.
- Pertanto:
 - **in caso di primo rilascio sarà apposta automaticamente la scadenza decennale;**
 - **nel caso di carta d'identità che compie la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, sarà dato corso alla convalida per ulteriori cinque anni, apponendo, sul documento originario, la seguente dicitura: "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25.06.2008, n. 112 fino al", senza sostituire le foto e senza aggiunta di ulteriori diritti**

Per l'apposizione del timbro di proroga non è necessaria la presenza dell'interessato. Il documento potrà essere presentato all'Ufficio Anagrafe anche da terze persone.

L'adempimento è assicurato a vista.

Maggiora, lì 27.06.2008

IL SINDACO
Fasola Giuseppe